

STATUTO DELLA CONSULTA DI VALLE DELLE FAMIGLIE

Articolo 1

I Comuni della Valle di Fassa riconoscono la Famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto, indirizzano la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

Articolo 2

Per la concreta attuazione di tali intendimenti i Comuni della Valle di Fassa istituiscono e riconoscono la Consulta di Valle delle Famiglie quale organismo propositivo e consultivo in materia di politiche per le famiglie, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio della Valle di Fassa e riconoscono inoltre alla Consulta ampia autonomia, per quanto riguarda la regolamentazione del proprio funzionamento, la scelta degli argomenti da affrontare, l'organizzazione dei lavori, la scelta delle persone da invitare alle proprie riunioni al fine di acquisire informazioni, pareri o contributi tecnici.

Articolo 3

La Consulta di Valle delle Famiglie segue l'operato delle varie Amministrazioni comunali della Valle e svolge funzioni di rappresentanza sociale dei bisogni della Famiglia, avanzando proposte ed elaborando progetti e programmi da sottoporre al vaglio delle Amministrazioni della Valle contribuendo all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente la Famiglia o i suoi componenti.

In particolare ha il compito di:

- dare impulso alle Amministrazioni comunali della Valle di Fassa al fine di effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie della Valle e sulle politiche familiari più opportune;
- promuovere l'informazione e la partecipazione delle famiglie della Valle di Fassa;
- promuovere iniziative atte a sensibilizzare e diffondere una cultura per la Famiglia come istituzione sociale fondamentale, e a rendere la società e le altre istituzioni più attente e adeguate ai problemi che riguardano la stessa;
- favorire il metodo collaborativo tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi a favore della Famiglia e dei suoi componenti;
- contribuire, attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dalle Amministrazioni comunali della Valle di Fassa o da terzi, nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici, sociali, ricreativi ecc., al fine di realizzare un concreto miglioramento della qualità della vita delle famiglie nella Valle di Fassa.

Articolo 4

Fanno parte della Consulta, a seguito di specifica richiesta indirizzata all'Assemblea, le Associazioni familiari, movimenti e gruppi di volontariato, anche non riconosciuti, che:

- da almeno due anni al momento della domanda operino in modo continuativo nel territorio della Valle di Fassa con attività a favore del nucleo familiare;
- svolgano le attività stesse senza scopo di lucro.

L'Assemblea potrà motivatamente ammettere altre Associazioni, movimenti, gruppi di volontariato e di cooperazione sociale, rappresentanti di gruppi informali che operano su aspetti propri e fondamentali delle funzioni familiari che, pur in mancanza della suddetta anzianità, siano comunque ritenute idonee .

La domanda di entrare a far parte della Consulta dovrà indicare le generalità della persona formalmente incaricata a rappresentare l'Associazione. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata - se esistente - copia dello Statuto dell'Associazione e della delibera con la quale è stato designato il rappresentante e l'eventuale suo sostituto.

Fanno inoltre parte della Consulta il Responsabile dei Servizi Sociali del Comprensorio di Fassa, il Responsabile del settore problematiche del disagio dell'Istituto Comprensivo di Fassa, e le persone individuate dal Sindaco di ciascun Comune della Valle di Fassa, o da un suo delegato, fino a un massimo di cinque per ogni Comune, che si impegnino, sottoscrivendo il presente Statuto, a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3.

Fanno parte della Consulta, senza diritto di voto, anche l'Assessore ai Servizi Sociali del Comprensorio di Fassa, e gli Assessori alle politiche sociali o alla cultura o all'istruzione, o un loro delegato per ogni Comune della Valle di Fassa.

Articolo 5

Sono Organi della Consulta di Valle delle Famiglie l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, se nominato, ed il Coordinatore.

Articolo 6

L'Assemblea della Consulta di Valle delle Famiglie è composta da tutti i soggetti come designati all'articolo 4.

Articolo 7

In prima adunanza l'Assemblea procede prioritariamente, rispetto alla trattazione di ogni altro argomento, alla convalida dei componenti designati e quindi all'elezione del Coordinatore e dell'eventuale Consiglio Direttivo. La convocazione è disposta dall'Assessore ai Servizi Sociali del Comprensorio di Fassa che presiede, senza diritto di voto, la seduta sino all'elezione del Coordinatore. E' il Coordinatore dell'Assemblea e dell'eventuale Consiglio Direttivo, colui o colei che ottiene il maggior numero di voti: in caso di parità di voti è nominato il più anziano di età.

Articolo 8

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Coordinatore, decide riguardo l'entrata di nuovi membri o l'esclusione di componenti della Consulta, ed esercita le funzioni consultive e propositive relative alle attività in materia di famiglia di cui al precedente articolo 3, quando queste non siano delegate al Consiglio Direttivo.

Articolo 9

L'Assemblea è convocata dal Coordinatore, che predispone l'ordine del giorno della seduta. Eventuali riunioni straordinarie possono essere richieste al Coordinatore da ogni membro della Consulta, purché abbiano carattere di urgenza. Qualora all'ordine del giorno dell'Assemblea della Consulta siano iscritti argomenti che interessano Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta stessa, è data facoltà al Coordinatore di invitare i rappresentanti di tali istituzioni per l'eventuale audizione. Al fine di tenere costanti contatti e collaborazione con le forze sociali, viene indetta un'Assemblea almeno una volta all'anno.

Articolo 10

L'Assemblea esercita collegialmente le sue funzioni. Essa si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Un componente funge da Segretario di ogni riunione e viene redatto, a cura dello stesso, processo verbale.

Articolo 11

L'eventuale **Consiglio Direttivo**, eletto dall'Assemblea, dura in carica per un periodo massimo di tre anni, ed è composto da un numero di membri da cinque a undici, compreso il Coordinatore, essendo ammesso solo un numero dispari di componenti totali.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

- svolgere un'attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell'Assemblea;
- instaurare i rapporti con i membri dell'Assemblea informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese;
- formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell'Assemblea.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore su sua iniziativa o quando almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta.

Articolo 13

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei componenti. Nelle riunioni un componente funge da Segretario: di ogni riunione viene redatto processo verbale a cura del Segretario.

Articolo 14

Il **Coordinatore** è nominato dall'Assemblea, resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Coordinatore:

- rappresenta la Consulta nei rapporti con le Amministrazioni comunali;
- convoca e presiede l'Assemblea della Consulta;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- predispone l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

In caso di impedimento o di assenza, il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore. E' tale colui o colei che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Coordinatore; in caso di parità di voti è nominato il più anziano di età; anche il Vice Coordinatore resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Articolo 15

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea della Consulta può formare al suo interno Commissioni di lavoro che si riuniscono separatamente e relazionano all'Assemblea.

Articolo 16

La partecipazione dei rappresentanti e membri della Consulta è volontaria e gratuita.

Articolo 17

L'Assemblea della Consulta ed il Consiglio Direttivo operano in un'apposita sede che sarà messa a disposizione, all'occorrenza e a turno, dalle Amministrazioni comunali della Valle di Fassa.

Articolo 18

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere proposte da almeno un terzo dei componenti della Consulta ed approvate dall'Assemblea della Consulta con la maggioranza assoluta dei componenti stessi.

Articolo 19

In fase di prima costituzione della Consulta le domande di partecipazione delle Associazioni, movimenti e gruppi di cui all'articolo 4 del presente regolamento verranno sottoposte all'esame dell'Assessore ai Servizi Sociali del Comprensorio di Fassa che valuterà le richieste. In caso di mancato accoglimento l'istanza potrà essere riproposta alla Consulta una volta insediata che provvederà in merito.